

CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

**Piano della performance 2011- 2013
del Consiglio regionale
della Valle d'Aosta**

Prima stesura Ottobre 2011

Primo Aggiornamento Maggio 2012

Secondo Aggiornamento Dicembre 2012

INDICE

Introduzione	3
1.Presentazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta	4
1.1 Natura dell'Organo	4
1.2 Mandato istituzionale	4
1.3 Quadro normativo delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale	11
2.Quadro normativo valutazione performance	12
3.Identità organizzativa del Consiglio regionale	14
3.1 Organizzazione del Consiglio regionale	14
3.2 Organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale	20
3.3 Risorse umane	21
3.4 Risorse finanziarie	22
3.5 Risorse strumentali	26
3.6 Principali servizi forniti dall'organizzazione al Consiglio regionale	27
4.Mission, vision e valori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta	28
4.1 Mission	28
4.2 Vision	29
4.3 Valori	29
5.Albero della performance	30
5.1 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi anno - 2011	32
5.2 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – anno 2012	38
5.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi – anno 2013	43
5.4 Quadro di coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio	48

Introduzione.

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante disposizioni finalizzate all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introduce un sistema di misurazione valutazione della performance volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

In tale ambito, le leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 e 28 febbraio 2011, n. 3, hanno dato risposta al compito, affidato dal D.lgs.150/2009 alle singole regioni, di provvedere ad adeguare il proprio ordinamento ai principi di valorizzazione del merito e di incentivazione alla produttività sopra richiamati, e previsto che ciascun ente del comparto unico, nonché il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, adotti un proprio sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Infatti, non solo le Regioni possono liberamente disporre sui criteri per la differenziazione delle valutazioni nell'ambito della loro potestà normativa e godono di ampi margini di autonomia organizzativa, ma in particolare le Assemblee elettive regionali godono, con riferimento alle attività delle proprie strutture funzionali interne, di una propria soggettività e di una propria autonomia nel determinare le misure volte ad ottemperare al dettato normativo di cui al D.lgs.150/2009.

In particolare, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa, ha provveduto a definire un sistema di valutazione della performance che tenga conto della peculiare attività di supporto svolta dalla propria struttura amministrativa nei confronti dell'Assemblea legislativa, le cui caratteristiche, così come per le Camere del Parlamento, non sono equiparabili alle strutture funzionali di altre pubbliche amministrazioni.

Il presente piano della performance rappresenta pertanto uno strumento con il quale conseguire gli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni dettati dal legislatore nazionale, attraverso il riconoscimento della tipicità delle funzioni svolte dal Consiglio regionale nonché dei peculiari obiettivi di carattere istituzionale che fondano l'essenza stessa dell'Assemblea legislativa regionale, il cui ruolo fondamentale è quello di rappresentanza nella relazione tra decisioni e attese sociali e di luogo di confronto e di rappresentazione degli interessi della società e dell'economia.

1. Presentazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

1.1 Natura dell'Organo.

Il Consiglio regionale è il massimo organo deliberativo e rappresentativo della Regione, dotato di autonomia funzionale e contabile.

Esso rappresenta un organo necessario della Regione, insieme alla Giunta regionale e al Presidente della Regione, in quanto elemento costitutivo della struttura organizzativa fondamentale dell'ente. Inoltre, essendo eletto dalla comunità stanziata sul territorio, rappresenta una fondamentale espressione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ordinamento regionale.

Alla principale competenza del Consiglio, ovvero l'esercizio della funzione legislativa, si affiancano numerose altre funzioni, tipiche delle assemblee legislative, quali quella politica, ispettiva e di indirizzo politico, nonché le importanti funzioni costituzionali di partecipazione ad atti dello Stato, e le funzioni amministrative attribuitegli dalla normativa statale e regionale.

1.2 Mandato istituzionale.

La funzione legislativa.

La principale competenza del Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa, cioè l'approvazione delle leggi. Il Consiglio regionale esercita infatti, a norma dell'articolo 26 dello Statuto speciale, le funzioni normative di competenza della Regione e le altre attribuitegli dallo Statuto stesso e dalle leggi dello Stato.

Il procedimento legislativo si articola nelle seguenti fasi:

- l'iniziativa;
- l'istruttoria;
- l'approvazione;
- la promulgazione e la pubblicazione.

L'iniziativa legislativa.

Il procedimento legislativo comincia con la fase dell'iniziativa. L'articolo 27 dello Statuto speciale, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001, dispone quanto segue: "L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale ed ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15".

L'iniziativa si concretizza nella presentazione di un progetto di legge al Consiglio regionale da parte del Presidente della Regione, a nome della Giunta, o da parte di singoli consiglieri regionali. I progetti di legge vengono presentati al Consiglio regionale, redatti in articoli ed accompagnati da

una relazione che ne illustra le finalità ed il contenuto, mediante deposito presso la Presidenza del Consiglio. Il testo del progetto di legge viene poi inviato all'Ufficio legislativo del Consiglio, che apporta le eventuali correzioni formali necessarie. L'iniziativa legislativa può anche essere esercitata da una frazione del corpo elettorale. Infatti, la legge regionale 25 giugno 2003, n.19, dispone che l'iniziativa legislativa popolare sia esercitata da almeno 1.500 elettori dei Comuni della Regione. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di essere assistiti nella redazione del testo dalla competente struttura del Consiglio regionale. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione illustrativa, dev'essere presentato dai promotori alla Segreteria generale del Consiglio regionale, insieme ai certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per le leggi tributarie e di bilancio, le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio regionale e per quelle di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.

Inoltre, la stessa legge regionale 19/2003, ha introdotto, a fianco del referendum abrogativo, il peculiare istituto del referendum "propositivo" che può essere indetto nel caso in cui il Consiglio regionale non approvi una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da almeno il 5% degli elettori e che contenga sui fogli destinati alla raccolta delle firme la precisazione che la legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo, ovvero una legge che, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari, ne recepisca i principi ispiratori ed i contenuti essenziali. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se ha partecipato alla votazione il 45% degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il risultato sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Qualora il risultato sia sfavorevole, la stessa proposta di legge di iniziativa popolare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'istruttoria.

Dopo la verifica da parte dell'Ufficio legislativo, il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alla commissione consiliare competente per materia, ai fini dell'esame in sede referente. Ogni commissione nomina, per ciascun progetto di legge, un relatore, scelto fra i propri componenti, con il compito di illustrare i contenuti del progetto stesso e di fornire agli altri componenti della commissione gli elementi necessari ad un approfondito esame dell'atto. Le commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge loro assegnati e darne comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni. Trascorso il termine di cui sopra, il parere si dà per espresso ed il Presidente del Consiglio iscrive d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare successiva.

L'approvazione.

Conclusa la fase referente da parte delle commissioni, il progetto di legge viene esaminato dall'Aula ai fini dell'approvazione finale. La discussione ha inizio con l'intervento del relatore nominato dalla commissione. I consiglieri che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente del Consiglio. Nessuno può parlare su uno stesso argomento per più di due volte nella discussione generale (la durata dell'intervento dev'essere al massimo di trenta minuti per il primo intervento, quindici minuti per il secondo). Quando non vi siano più consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, ai proponenti, agli assessori competenti ed al Presidente della Regione per non più di venti minuti. Terminata la discussione

generale, si procede alla discussione sugli articoli del progetto di legge, nonché sugli eventuali emendamenti. La votazione finale di un progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.

La promulgazione e la pubblicazione.

La legge approvata dal Consiglio è trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione ai fini della promulgazione. L'entrata in vigore della stessa decorre, di norma, dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione: la legge stessa può, però, prevedere un termine differente. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale. La promulgazione è uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge regionale. In particolare, è l'atto con il quale il Presidente della Regione ne ordina la pubblicazione e l'esecuzione. Con la promulgazione la legge diventa esecutoria; con la pubblicazione essa diventa, invece, obbligatoria.

L'eventuale fase di impugnativa del Governo.

Per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V, Parte II, della Costituzione, è venuto meno il sistema del controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali, ancorché le norme dello Statuto speciale, formalmente, ancora lo prevedano. La soppressione dei controlli opera, infatti, anche nei confronti della Valle d'Aosta per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale stabilisce che, in attesa dell'adeguamento dei relativi Statuti speciali, le modifiche della Costituzione si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia.

Il nuovo articolo 127 della Costituzione ha introdotto, tuttavia, un controllo successivo: qualora il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Le funzioni costituzionali.

Le competenze che derivano al Consiglio direttamente da disposizioni della Costituzione riguardano funzioni di partecipazione ad atti dello Stato e sono le seguenti:

- richiesta di referendum, assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, su leggi ordinarie (o atti aventi forza di legge) dello Stato (articolo 75 Cost.);
- nomina del delegato della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.);
- iniziativa di leggi, anche costituzionali, dello Stato (articolo 121 Cost.);
- parere in caso di richiesta di modificazione del territorio regionale. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, l'eventuale legge statale di modifica non potrebbe essere una semplice legge ordinaria, ma una legge costituzionale, dato che l'estensione territoriale della Regione è determinata dall'articolo 1, secondo comma, dello Statuto speciale (articolo 132 Cost.);

- richiesta di referendum, anche in questo caso assieme ad almeno altri quattro Consigli regionali, su leggi costituzionali (articolo 138 Cost.).

Un caso particolare di iniziativa legislativa è previsto dall'articolo 50, secondo comma, dello Statuto speciale, e concerne l'iniziativa di leggi costituzionali per la modifica dello Statuto speciale.

Qualora siano adottati progetti di modificazione dello Statuto speciale di iniziativa governativa o parlamentare, l'articolo 50, terzo comma, dello Statuto stesso prevede che il Consiglio regionale debba esprimere, entro due mesi, il suo parere sui progetti medesimi.

L'articolo 48 bis dello Statuto speciale prevede inoltre che gli schemi dei decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello Statuto stesso siano elaborati da una commissione paritetica composta di sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e siano sottoposti al parere di quest'ultimo.

Le funzioni amministrative.

Il Consiglio regionale esercita numerose funzioni amministrative in forza di norme legislative regionali e ha, al riguardo, competenza generale, essendo ad esso sottratti soltanto gli atti espressamente riservati alla competenza degli organi esecutivi della Regione.

Fra le varie funzioni di amministrazione attiva in senso stretto, esercitate dal Consiglio con lo strumento della deliberazione, le più importanti possono ritenersi l'approvazione di:

- piani e programmi generali e settoriali di intervento economico e finanziario;
- progetti di opere pubbliche non rientranti nei piani annuali;
- indirizzi della programmazione regionale;
- partecipazioni azionarie della Regione;
- acquisti ed alienazioni di immobili;
- emissioni di prestiti e assunzione di mutui;
- convenzioni, e relativi atti applicativi, per la gestione dei giochi presso la Casa da gioco di Saint-Vincent.

Inoltre, il Consiglio nomina, al proprio interno, i tre revisori del conto consuntivo (o rendiconto generale) della Regione (articolo 115 del Regolamento interno); nomina i tre membri destinati a rappresentare la Regione nella commissione paritetica avente il compito di elaborare gli schemi dei decreti legislativi per l'attuazione dello Statuto speciale ed esprime parere sugli schemi delle norme di attuazione dello Statuto (articolo 48bis dello Statuto speciale); elegge il Difensore civico (legge regionale n. 17 del 2001) ed i componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (legge regionale n. 26 del 2001); nomina dieci componenti della Consulta regionale per le pari opportunità (legge regionale n. 53 del 2009).

Un'importante funzione consultiva, che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta, riguarda lo scioglimento dei Consigli comunali (articolo 43 dello Statuto speciale). Il Consiglio, inoltre, esprime parere al Ministero dell'Interno in ordine all'emanazione dei provvedimenti di rimozione di organi di enti locali della Valle d'Aosta (articolo 5 del decreto legislativo n. 282 del 1992).

La funzione politica.

La funzione politica spettante al Consiglio regionale riguarda:

- l'elezione del Presidente della Regione;
- la nomina degli Assessori della Giunta regionale;
- l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione e di singoli Assessori.

In particolare, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, stabilisce che il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Prima dell'elezione, il candidato alla carica di Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il proprio programma di governo, propone il numero, l'articolazione degli Assessorati e i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali. Una delle maggiori novità introdotte dalla citata l.r. 21/2007 consiste nella previsione della mozione costruttiva di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione che deve contenere, in particolare, l'indicazione del nuovo candidato alla carica di Presidente e dei componenti la Giunta. La mozione, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la cessazione dalla carica del Presidente sfiduciato e della Giunta ed il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta. La legge citata disciplina, inoltre, l'istituto della mozione individuale di sfiducia nei confronti degli assessori, disponendo che la stessa debba essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica dell'assessore sfiduciato e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.

Le funzioni ispettive e di indirizzo politico.

La funzione ispettiva e di indirizzo consiste nell'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, dell'attività di orientamento, controllo ed informazione sull'operato della Giunta. Gli strumenti, previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno, sono:

Atti ispettivi:

- Interrogazioni
- Interrogazioni a risposta immediata
- Interpellanze
- Mozioni

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Presidente del Consiglio che accerta la corrispondenza del contenuto delle stesse a quanto previsto dalle norme del Regolamento interno. La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.

- *Le interrogazioni*

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Regione ed agli assessori se un fatto sia vero, se determinate informazioni siano pervenute alla Presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti.

I consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio, senza motivazione. I consiglieri possono richiedere che all'interrogazione sia data risposta per iscritto. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno delle sedute consiliari, subito dopo le comunicazioni dei Presidenti del Consiglio e della Regione.

- *Le interrogazioni a risposta immediata*

Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, semplice, concisa e senza commenti, su un argomento di rilevanza generale che presenta i caratteri dell'urgenza e della particolare attualità politica; sono presentate alla Presidenza del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di inizio della riunione del Consiglio.

Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. L'interrogato risponde per non più di tre minuti e l'interrogante ha diritto di replica per non più di un minuto al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto. Questo nuovo istituto coniuga l'esigenza di modernizzare la funzione ispettiva, rendendone le procedure più agili, con quella di consentire un confronto all'interno del Consiglio regionale su questioni di interesse attuale ed immediato.

- *Le interpellanze*

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.

L'interpellanza va illustrata e discussa in assemblea e non si esaurisce in una richiesta di informazioni, ma tende a provocare una presa di posizione da parte della Giunta. I consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio.

- *Le mozioni*

La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio. Ogni consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e per le interpellanze.

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti e risoluzioni.

Atti di indirizzo:

- Ordini del giorno
- Risoluzioni

- *Gli ordini del giorno*

L'espressione "ordine del giorno" ha un duplice significato, in quanto è usata:

- per indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame delle sedute degli organi collegiali (ordine del giorno della seduta);
- per manifestare la volontà dell'assemblea: in tale accezione è uno strumento d'indirizzo o di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione in assemblea.

Durante la discussione generale, o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del progetto di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne specificino il contenuto. Nella discussione degli ordini del giorno, oltre al proponente, può intervenire, dopo le dichiarazioni della Giunta, un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti. Gli ordini del giorno sono votati, di norma, dopo la chiusura della discussione generale.

- *Le risoluzioni*

In occasione di dibattiti concernenti petizioni, mozioni, comunicazioni e relazioni su specifici argomenti, possono essere presentate da ciascun consigliere risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio. Le risoluzioni sono, in genere, composte da una premessa, che illustra la questione, e da un dispositivo, con il quale si impegna la Giunta ad assumere determinate iniziative. Per la discussione o la votazione delle risoluzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme relative agli ordini del giorno.

L'esame delle petizioni.

La petizione è un atto con il quale i cittadini portano a conoscenza del Consiglio situazioni ed esigenze particolari, affinché lo stesso le esamini e vi provveda attraverso l'adozione di appositi atti.

Infatti, ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al Consiglio petizioni per chiedere provvedimenti, nelle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria richiedendo, a tale scopo, informazioni e chiarimenti:

- al Presidente della Regione ed agli assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'amministrazione regionale;
- alle commissioni consiliari competenti per materia.

Entro novanta giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio per la comunicazione delle conclusioni a cui sono pervenuti gli organi competenti.

L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta a far partecipi gli organi competenti delle necessità esposte nella petizione.

L'autonomia funzionale e contabile.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale.

Chiarito in tali termini il contesto di riferimento, le norme riguardanti l'organizzazione sono contenute nella legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), nel regolamento interno sul funzionamento del Consiglio regionale, negli atti di organizzazione e nei regolamenti adottati dall'Ufficio di Presidenza.

L'autonomia del Consiglio regionale costituisce il presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, come sopra brevemente riassunte, con particolare riferimento a quelle:

- a) di rappresentanza della comunità valdostana;
- b) di normazione;
- c) di indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali;
- d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;
- e) di informazione e comunicazione istituzionale;
- f) di sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche di particolare rilievo istituzionale, culturale e sociale;
- g) di diffusione della conoscenza sulla storia, sulle istituzioni e sul particolarismo regionali.

1.3 Quadro normativo delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le funzioni che caratterizzano il mandato istituzionale si fondano sulle seguenti fonti normative:

- Costituzione italiana (art. 116);
- Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4);
- Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 recante "Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta".
- Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 "Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)".
- Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

2. Quadro normativo valutazione performance.

La legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante la nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta recepisce al Capo IV, "Trasparenza e valutazione della performance", le regole dettate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

La normativa in questione, nelle sue linee essenziali, prevede:

- che ciascun ente del comparto unico della Valle d'Aosta, e quindi anche il Consiglio regionale, adotti progressivamente, al fine di valutare la performance organizzativa ed individuale, un apposito sistema di misurazione e valutazione, nel rispetto delle relazioni sindacali ove previste dal contratto collettivo regionale di lavoro;
- che tale sistema di valutazione, concernente la performance organizzativa e quella individuale (sia dei dipendenti che dei dirigenti) individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- che, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance e di garantire la massima trasparenza, gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta adottino, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, e avvalendosi del supporto della Commissione indipendente di valutazione della performance:
 - a) un documento programmatico o piano della performance che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'ente, nonché gli obiettivi operativi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori;
 - b) un documento di relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti;
- che la valutazione sia effettuata, per tutti gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, dalla Commissione indipendente di valutazione della performance istituita presso la Presidenza della Regione e composta da tre membri esperti di elevata professionalità, esterni agli enti del comparto unico, la quale svolge le seguenti funzioni, riferendo direttamente agli organi di direzione politico-amministrativa, ai quali comunica le criticità riscontrate e suggerisce gli eventuali correttivi da adottare:
 - a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b) convalida della relazione sulla performance;
 - c) proposta annuale alla dirigenza ai fini dell'attribuzione del salario di risultato;
 - d) controllo della corretta applicazione dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei sistemi premianti;

- che, al fine di favorire il merito e la produttività dei singoli, gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta promuovano il miglioramento della performance organizzativa e individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti, secondo logiche meritocratiche che evitino la corresponsione di trattamenti economici indifferenziati e generalizzati e volti, in particolare, a valorizzare i dipendenti che conseguono i migliori risultati e quelli coinvolti in progetti innovativi che incrementano la qualità delle attività e dei servizi offerti con l'attribuzione di incentivi di sviluppo economico o di carriera;
- che gli enti del comparto unico della Valle d'Aosta provvedano alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di una sezione specifica dedicata alla trasparenza e alla performance.

La legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) ha inoltre previsto che spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010, e che l'Ufficio di Presidenza stesso garantisce, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità della gestione e al fine di promuovere l'efficienza dell'impiego delle risorse e la valorizzazione delle competenze del personale, l'introduzione di un idoneo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale (art. 10, comma 4, lettera g), e art. 15).

In data 11 maggio 2012 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato dell'Amministrazione regionale per la definizione dei criteri generali relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale della Regione Valle d'Aosta, in applicazione del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del 13 dicembre 2010 e del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del 5 ottobre 2011, che è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 76 del 16 maggio 2012. Tale sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce, a partire dall'aggiornamento 2012 del Piano della performance del Consiglio regionale, parte integrante del Piano stesso.

3. Identità organizzativa del Consiglio regionale.

3.1 Organizzazione del Consiglio regionale.


Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al pari delle analoghe istituzioni parlamentari, è dotato di un apparato tecnico burocratico destinato a fornire all'Assemblea nel suo complesso l'assistenza necessaria al compimento delle funzioni ad essa spettanti.

Nell'ambito dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza provvede all'organizzazione del personale necessario all'espletamento dell'attività consiliare. Infatti, le competenze in materia di personale, attribuite al Presidente della Regione e alla Giunta regionale dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, relativa all'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, sono esercitate, nell'ambito del Consiglio, dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza.


Spetta in particolare all'Ufficio di Presidenza stabilire l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio e la ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna di esse, nonché la definizione delle materie di competenza di ogni struttura. Il personale del Consiglio è inquadrato, nell'ambito del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale, nell'organico del Consiglio regionale. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

All'inizio della tredicesima legislatura, l'Ufficio di Presidenza ha provveduto a definire l'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio, suddivise per aree di funzioni omogenee, come rappresentate nell'organigramma di seguito riportato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE 2008 - 2012



A seguito dell'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale a settembre 2012, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato una ridefinizione della struttura organizzativa del Consiglio regionale, prevedendo, nello specifico, una riduzione del numero di strutture dirigenziali e una razionalizzazione e un riaccorpamento delle competenze attribuite alle stesse, come risulta dall'organigramma e dall'elencazione sotto riportati:



Queste sono le principali competenze attribuite alle strutture organizzative dirigenziali:

Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale:

Prepara i contatti del Presidente con uffici, enti, organismi e cittadini, anche per la partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro nonché a manifestazioni per le quali sia previsto il suo intervento. Svolge funzioni di pubbliche relazioni. Tiene l'agenda degli impegni e provvede al disbrigo della corrispondenza riservata.

Ufficio Stampa:

L'Ufficio informazione e stampa è stato riorganizzato alla luce delle modifiche introdotte in materia dalla l.r. 22/2010 e si compone di un Capo Ufficio Stampa e di un Vice Capo Ufficio Stampa, oltre all'addetto alle attività giornalistiche.

L'Ufficio Stampa cura l'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici, anche attraverso la realizzazione di produzioni a carattere multimediale; provvede alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi interni del Consiglio regionale; promuove conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale; promuove l'immagine del Consiglio regionale; redige i servizi on-line; dirige le testate del Consiglio regionale; cura la diffusione della comunicazione per conto dei gruppi consiliari e degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale; assiste e predispone la documentazione per l'espletamento di compiti istituzionali e di rappresentanza del Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza.

Segreteria Generale:

funge da raccordo fra organi politici e responsabili delle strutture organizzative del Consiglio; sovrintende la gestione generale della struttura organizzativa e dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti; assicura le funzioni organizzative di segreteria della Presidenza, delle adunanze consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e della Commissione per il Regolamento; coordina il procedimento legislativo e amministrativo all'interno del Consiglio regionale e provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale, anche mediante la gestione del protocollo informatico e il coordinamento del flusso documentale; collabora con le strutture di pari livello della Giunta regionale per assicurare l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa e per garantire l'attuazione degli atti adottati dai competenti organi regionali; pianifica, programma e monitora lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie del Consiglio regionale; assume, d'intesa con il Co.Re.Com. e il Difensore civico, i provvedimenti relativi al personale assegnato ai rispettivi uffici; partecipa al sistema delle relazioni sindacali quando sussistono specifiche esigenze legate all'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale e all'inquadramento del personale del Consiglio regionale in un apposito organico; sovrintende al sistema di misurazione della performance; sovrintende alla cura dei rapporti istituzionali del Consiglio regionale con le istituzioni, gli enti, gli organismi e le associazioni regionali, nazionali ed internazionali e dei rapporti con i Parlamenti dei Paesi dell'area francofona; sovrintende alle attività connesse alla partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai gruppi tecnici di lavoro dalla stessa istituiti, nonché alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE); fornisce ai Gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali; sovrintende agli adempimenti previsti dalle leggi relative all'Associazione degli ex Consiglieri regionali e agli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale; assicura il servizio del parco auto e i servizi d'aula e di custodia.

Affari generali:

espleta le funzioni di segreteria delle adunanze consiliari e sovrintende alla redazione dei provvedimenti deliberativi ed alla stesura dei processi verbali delle adunanze consiliari; organizza i servizi di aula, registrazione e trascrizione dei dibattiti consiliari; provvede alla resocontazione delle adunanze e alla revisione, stampa, pubblicazione e raccolta dei resoconti consiliari; cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli organi competenti e gli adempimenti connessi all'assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di regolamento e di deliberazione, delle proposte di legge statale di iniziativa regionale e di altri atti alle Commissioni consiliari permanenti; cura la ricezione e classificazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e di tutti i documenti ed atti pervenuti al Consiglio regionale e cura la gestione del flusso documentale; istruisce le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare; cura i rapporti con la Presidenza della Commissione di Coordinamento e con la Giunta regionale; cura il contenzioso elettorale; cura i rapporti con le corrispondenti strutture dei Consigli delle altre Regioni; amministra la gestione dei dati sull'attività e sulla composizione del Consiglio e dei suoi organi; cura la comunicazione e le iniziative per avvicinare i cittadini alle istituzioni; provvede al cerimoniale in occasione di incontri di carattere istituzionale, di visite ufficiali o di ricorrenze storiche; espleta le attività connesse alla partecipazione delle delegazioni del Consiglio regionale alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e ai rapporti con i Parlamenti dei Paesi dell'area francofona.

Commissioni consiliari e attività culturali:

presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica alle Commissioni consiliari e cura la documentazione a supporto dell'attività istruttoria delle stesse; assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva all'attività delle Commissioni consiliari e ai gruppi di lavoro formati dai Consiglieri regionali nell'ambito delle stesse; coordina le attività delle segreterie delle Commissioni consiliari e svolge funzioni di segreteria dei Presidenti delle Commissioni consiliari; espleta i propri compiti in raccordo con la struttura organizzativa affari generali al fine di assicurare il corretto svolgimento del procedimento di esame degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio ed un idoneo supporto ai lavori dell'Assemblea consiliare; espleta i propri compiti in raccordo con la struttura organizzativa affari legislativi, studi e documentazione per l'ottimale svolgimento dell'attività istruttoria e decisionale delle Commissioni consiliari; organizza le iniziative di carattere culturale per conto degli organi del Consiglio regionale.

Affari legislativi, studi e documentazione:

promuove la qualità del prodotto normativo, attraverso l'applicazione delle regole per la redazione dei testi normativi e provvede al coordinamento formale dei progetti di legge e di regolamento dopo la loro approvazione; svolge attività di studio, ricerca e supporto giuridico sulle questioni attinenti l'autonomia e la revisione dello Statuto speciale, avvalendosi anche di apporti esterni; provvede a studi, indagini e ricerche su materie relative all'attività del Consiglio regionale, anche mediante la predisposizione di dossier tematici; gestisce gli archivi informatici di carattere giuridico; cura la formazione del personale del Consiglio; provvede all'acquisizione dei supporti per la documentazione e l'informazione; svolge attività di raccordo con strutture analoghe di altre Regioni e con organismi associativi interregionali; gestisce gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva della Consulta regionale per le pari opportunità per quanto attiene alla realizzazione del programma annuale e alla gestione del personale assegnato; fornisce supporto agli organi consiliari negli adempimenti previsti dal Trattato di Lisbona, in particolare per quanto riguarda il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea; fornisce supporto agli organi consiliari nel consolidamento dei rapporti col Comitato delle Regioni nella fase

di consultazione dei rappresentanti regionali e di verifica dell'applicazione del protocollo sulla sussidiarietà e nella procedura di allerta precoce.

Collaboratore della Segreteria generale:

svolge attività di supporto giuridico al processo decisionale degli organi consiliari; espleta i propri compiti in raccordo con la struttura organizzativa Affari legislativi, studi e documentazione al fine di assicurare un idoneo supporto tecnico alle attività della struttura stessa finalizzate allo svolgimento del procedimento di esame degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e allo svolgimento dell'attività istruttoria e decisionale delle Commissioni consiliari; svolge attività di consulenza giuridica e metodologica per gli organi del Consiglio e per i consiglieri regionali nelle materie di competenza; svolge attività di ricerca ed elabora pareri per gli organi consiliari.

Gestione risorse e patrimonio:

svolge le funzioni di segreteria dell'Ufficio di Presidenza; provvede alla formazione e alla gestione del bilancio e alla redazione del consuntivo e dell'inventario dei beni; gestisce il servizio di economato e provvede all'acquisto di pubblicazioni e periodici; gestisce il patrimonio mobiliare e il parco auto; predispone le gare a procedura aperta e ristretta per tutte le strutture organizzative del Consiglio regionale; gestisce gli immobili locati per gli uffici del Consiglio regionale; cura i rapporti con i responsabili dei corrispondenti servizi degli altri Consigli regionali e con il coordinamento degli uffici amministrativo-contabili dei Consigli delle Regioni a Statuto speciale e ordinario; gestisce il trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e i contributi ai Gruppi consiliari; assicura le funzioni di segreteria dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio; gestisce il sistema informativo del Consiglio e ne cura lo sviluppo e l'innovazione tecnologica; provvede alla gestione amministrativa tecnico-contabile degli organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale.

3.2 Organismi autonomi incardinati presso il Consiglio regionale.

Sono incardinati presso il Consiglio regionale i seguenti organismi autonomi:



- Il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) è stato istituito con la legge regionale 4 settembre 2001, n. 26, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni. Il Comitato, che resta in carica cinque anni, è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con funzioni di garanzia, vigilanza e controllo nel campo della comunicazione. Il Presidente del Co.Re.Com. è eletto dal Consiglio regionale a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.
- Il Difensore civico, istituito con la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, interviene, a richiesta di cittadini, stranieri o apolidi, residenti o dimoranti nella Regione, di enti e formazioni sociali, a tutela di diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi diffusi, in caso di omissioni, ritardi, irregolarità e illegittimità di procedimenti o atti amministrativi posti in essere da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, degli Enti locali convenzionati (Comunità montane e Comuni) e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
- La Consulta regionale per le pari opportunità è stata istituita con la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53, che ha riordinato la Consulta regionale per la condizione femminile, già istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65. La Consulta opera in numerosi settori, al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il rispetto delle identità e la valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza. L'organismo svolge attività di informazione e consulenza per le donne, in particolare per quanto attiene ai servizi sociali, favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette, si adopera affinché sia favorita una rappresentanza equilibrata negli organismi decisionali di partiti, movimenti e gruppi politici, interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza. Esprime inoltre pareri sui progetti di legge regionali e formula suggerimenti per l'adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza di genere. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, la Presidente, il Comitato esecutivo.

3.3 Risorse umane.

Il personale del Consiglio regionale, 74 dipendenti a tempo indeterminato e 9 dirigenti, è ripartito, in base alla categoria di appartenenza, cui corrispondono specifiche funzioni, nel modo seguente:

Dirigenti	9
Dipendenti categoria D	12
Dipendenti categoria C2	19
Dipendenti categoria C1	2
Dipendenti categoria B2	32
Dipendenti categoria A	8

In particolare, con riferimento alla ripartizione del personale dipendente del Consiglio per livelli e per titolo di studio conseguito dal personale stesso, la divisione è la seguente:



3.4 Risorse finanziarie.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo il cui ammontare è quantificato dall'Ufficio di presidenza e comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'iscrizione dello stesso nel disegno di legge di bilancio della Regione (legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 e legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3).

Il bilancio del Consiglio regionale è definito sulla base degli obiettivi gestionali indirizzati a sostenere efficacemente l'attività istituzionale, organizzativa e promozionale dell'Assemblea legislativa, dei consiglieri e dei suoi organi.

Il bilancio di previsione è approvato ogni anno dal Consiglio regionale, sulla base del progetto deliberato dall'Ufficio di Presidenza.

Bilancio 2011

L'importo complessivo del documento contabile dell'Assemblea regionale per l'anno 2011 si attesta sul valore di 22.570.000 euro, di cui 17.900.000 euro per entrate e spese effettive e 4.670.000 euro per partite di giro.

Con riferimento alle entrate si segnala l'incidenza dell'assegnazione a carico del bilancio regionale, pari a 15.412.000 euro, che rappresenta da sola l'86,10% delle entrate complessive, e l'avanzo di amministrazione presunto pari a 2.200.000,00.


Con riferimento alle spese, l'ammontare di quelle fisse, relative ai costi del personale, agli emolumenti ordinari dei Consiglieri regionali, ai contributi ai gruppi consiliari, alle spese fisse su immobili, agli oneri per la gestione della Consulta regionale per le pari opportunità, dell'Ufficio del Difensore civico, del Co.Re.Com., dell'associazione ex Consiglieri, nonché quelle relative agli oneri per la gestione del sistema informativo del Consiglio ammontano a 14.935.000,00 euro, corrispondenti al 83,44% della spesa effettiva. Le spese a carattere più discrezionale, relative alle spese per iniziative culturali, pubblicazioni editoriali, spese di rappresentanza, funzionamento degli uffici, consulenze, acquisto mobili e ampliamento della sede del Consiglio regionale, ammontano complessivamente a 2.965.000,00 euro, corrispondenti al 16,56% della spesa effettiva.

Emerge pertanto, dall'analisi sopra evidenziata, la tradizionale rigidità del bilancio del Consiglio regionale, posto che l'83,44% circa delle somme iscritte al bilancio ordinario sono destinate alla copertura di oneri relativi a spese inderogabili, come evidenziato nel grafico sotto riportato.

Pertanto, a fronte di una diminuzione del 2% dell'assegnazione a carico dell'Amministrazione regionale, concordata anche a seguito dei vincoli posti dalla manovra economica prevista dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122), nella predisposizione del progetto di bilancio si è provveduto a diminuire in modo sostanziale le spese a titolo discrezionale, mantenendo invece un equilibrio per quanto riguarda i costi fissi.

In particolare, in attuazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3, (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha determinato con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di

funzionamento indicate dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dallo stesso articolo 6 del d.l. 78/2010. Il trasferimento a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio è stato quindi ulteriormente ridotto di euro 864.000 per l'anno 2011 e di euro 555.760 per gli anni 2012 e 2013.



Bilancio 2012

L'importo complessivo del documento contabile dell'Assemblea regionale per l'anno 2012 si attesta sul valore di 21.133.000 euro, di cui 16.563.000 euro per entrate e spese effettive e 4.570.000 euro per partite di giro.

Con riferimento alle entrate si segnala l'incidenza dell'assegnazione di fondi a carico del bilancio della Regione, ammontante ad Euro 14.048.000,00: in particolare tale importo è stato ridotto del 3,44% rispetto all'assegnazione assestata dell'anno precedente per effetto della diminuzione dell'indennità dei Consiglieri regionali dovuta alla riduzione delle indennità parlamentari di cui al decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e per effetto dei vincoli posti dalla manovra economica prevista dal decreto- legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, applicati con una modulazione delle percentuali approvate dall'Ufficio di Presidenza in data 20 ottobre 2011 con delibera n. 140, come previsto dall'articolo 23 della l.r. 3/2011.


Con riferimento alle spese, l'ammontare di quelle fisse relative ai costi del personale, agli emolumenti ordinari dei Consiglieri regionali, ai contributi ai gruppi consiliari, alle spese fisse su immobili, agli oneri per la gestione della Consulta regionale per le pari opportunità, dell'Ufficio del Difensore civico, del Co.Re.Com., dell'associazione ex Consiglieri, nonché quelle relative agli oneri per la gestione del sistema informativo del Consiglio ammontano a 14.231.810,00 Euro, corrispondenti al 85,93% della spesa generale. Le spese a carattere più discrezionale, relative alle spese per iniziative culturali, pubblicazioni editoriali, spese di rappresentanza, funzionamento degli uffici, consulenze, acquisto mobili e ampliamento della sede del Consiglio regionale, ammontano complessivamente a 2.331.190,00 euro, corrispondenti al 14,07% della spesa generale.

Nella predisposizione del bilancio per l'anno 2012 si è provveduto ad effettuare un'attenta ricognizione delle spese obbligatorie, provvedendo a razionalizzare la spesa e a recuperare i possibili margini di efficienza. Il complesso delle spese correnti discrezionali è stato valutato in

relazione al perseguimento dei fini istituzionali propri del Consiglio e alla definizione delle strategie operative che nel corso dell'anno si intendono attivare.

Emerge, dall'analisi sopra evidenziata, la tradizionale rigidità del bilancio del Consiglio regionale, posto che l'85,93% circa delle somme iscritte al bilancio ordinario sono destinate alla copertura di oneri relativi a spese inderogabili, come evidenziato nel grafico sotto riportato.

SPESE EFFETTIVE 2012



Bilancio 2013

L'importo complessivo di competenza per l'esercizio 2013 si attesta sul valore di Euro 21.177.000,00 di cui Euro 17.128.000,00 per entrate e spese effettive ed Euro 4.049.000,00 per partite di giro.

Nella predisposizione del progetto di bilancio si è provveduto ad effettuare un'attenta ricognizione delle spese obbligatorie, provvedendo a razionalizzare la spesa e a recuperare i possibili margini di efficienza. Il complesso delle spese correnti discrezionali è stato valutato in relazione al perseguimento dei fini istituzionali che sono propri del Consiglio e alla definizione delle strategie operative che nel corso dell'anno si intendono attivare.

Le entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2013 sono previste per un valore complessivo di Euro 17.128.000,00. Tra le entrate si segnala l'incidenza dell'assegnazione a carico del bilancio regionale, ammontante a Euro 14.740.000,00, che rappresenta l'86,06% e tiene conto per il 2013 dei costi relativi al cambio di legislatura quali l'indennità di fine mandato e i relativi oneri.

A partire dal 2014, invece, l'assegnazione di fondi a carico del bilancio regionale sarà di 13.240.000 euro, con una riduzione di un milione e mezzo di euro.


Per quanto concerne le spese, le spese fisse rappresentano l'87,36% del bilancio (ammontano a 14.960.300,00 Euro), mentre le spese variabili rappresentano il 12,64 % (ovvero 2.167.700,00 Euro).

Raffrontando i bilanci di questi ultimi anni, emerge come il Consiglio Valle abbia partecipato attivamente al contenimento della spesa pubblica, riducendo sia i costi fissi che quelli variabili.

Riguardo ai costi variabili, questi sono stati tagliati di circa un milione di euro (ossia del 31 per cento), passando da 3.132.459 euro del 2009 a 2.167.700 euro per il 2013. Di rilievo la riduzione, operata tra il 2009 e il 2013, del 45% delle spese per iniziative istituzionali e culturali, del 60% per l'acquisto di pubblicazioni e produzioni multimediali a fini promozionali, del 55% per la rappresentanza e l'ospitalità, del 10% per le attività promozionali, del 30% per l'attività di informazione, educazione e comunicazione istituzionale e del 15% per la gestione del parco auto. In proposito si precisa che il parco auto sarà ridotto da tre a due unità con la modifica della categoria e della cilindrata delle autovetture riparametrate a modelli di medio livello.

I costi fissi hanno subito una riduzione per effetto della variazione delle indennità parlamentari e dell'applicazione della legge regionale del 2011 sulle indennità dei Consiglieri. Un risparmio di 390 mila euro, ossia dell'8,15 per cento. Di conseguenza sono state ridotte anche le indennità per i membri del Corecom e per il Difensore civico. Da evidenziare, infine, la riduzione, operata tra il 2009 ed il 2013, del 75% delle prestazioni professionali e rimborsi per consulenze e del 30 per cento delle spese per aggiornamento e missioni del personale.

Questa è la situazione sulla base della normativa in vigore al momento dell'approvazione del bilancio da parte dell'aula consiliare nel mese di ottobre 2012. A dicembre 2012, il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla proposta di legge, presentata dalla maggioranza regionale e dal Partito Democratico e che ha ottenuto il consenso in Commissione da parte di tutti i gruppi consiliari, riguardante il taglio ai finanziamenti dei gruppi, la rimodulazione dell'indennità contributiva spettante ai Consiglieri regionali e la riduzione del trattamento indennitario dei Consiglieri, modifiche che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2013, determinando un risparmio totale già per il prossimo anno di più di 1,5 milioni di euro.



3.5 Risorse strumentali.

La logistica.

Gli Uffici del Consiglio regionale sono attualmente dislocati su due sedi: presso il palazzo regionale in piazza Deffeyes e presso il palazzo di via Piave, angolo via Festaz, ad Aosta.

Presso il palazzo regionale si trovano l'Aula consiliare, la Presidenza del Consiglio, la Segreteria Generale, l'Ufficio archivio e l'Ufficio stampa.

Il palazzo di via Piave ospita invece l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari e le strutture organizzative Affari generali, Commissioni consiliari e attività culturali, Affari legislativi, studi e documentazione e Gestione risorse e patrimonio.

Con riferimento agli organismi incardinati presso il Consiglio regionale, ai quali il Consiglio stesso fornisce sedi e attrezzature necessarie per il relativo funzionamento, le sedi sono le seguenti:

- Il Co.Re.Com. ha sede presso il Castello di Montfleury, in via Piccolo San Bernardo 39, ad Aosta;
- L'Ufficio del Difensore civico ha sede in via Festaz 52, ad Aosta;
- La Consulta per le pari opportunità ha sede in viale dei Partigiani 52, ad Aosta.

Tutte le sedi citate sono fruite dal Consiglio regionale a titolo di locazione.

I lavori volti ad accorpate l'insieme degli Uffici del Consiglio regionale, l'Ufficio del Difensore civico e quello della Consulta per le pari opportunità presso il complesso immobiliare di via Piave, via Festaz e via del Collegio ad Aosta sono iniziati a luglio 2012 a seguito dell'appalto per la ristrutturazione avviato da parte della proprietaria C.V.A. Spa. L'immobile è già stato infatti inserito nel programma degli acquisti immobiliari della Regione.

La dotazione informatica, telefonica e di veicoli.

La struttura organizzativa gestione risorse e patrimonio gestisce il sistema informatico del Consiglio regionale, nonché l'assegnazione, ai dipendenti, delle dotazioni informatiche e di quelle telefoniche. In particolare, la dotazione informatica e quella di apparecchi di telefonia fissa presso il Consiglio regionale è di 85 unità in uso ai dipendenti, tenendo conto dei numeri interni e dei collegamenti telefonici utilizzati per fax.

Al fine di garantire una pronta e costante reperibilità per ragioni di servizio, il personale di alcuni settori è dotato di apparecchio telefonico mobile: si tratta di 26 utenze telefoniche, di cui 12 Blackberry.

Con riferimento ai Consiglieri regionali, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

Per quanto concerne la dotazione di veicoli, il parco autovetture del Consiglio regionale è provvisto di 3 autovetture destinate al trasporto per servizio di Consiglieri regionali, dirigenti e personale dei livelli, che scenderanno a 2 nel corso del 2013 e di un automezzo adibito al trasporto di materiale di servizio in uso al magazzino interno.

Le autovetture sono tutte a noleggio.

3.6 Principali servizi forniti dall'organizzazione al Consiglio regionale.

I principali servizi forniti dall'organizzazione al Consiglio regionale si incentrano sulle attività di supporto all'attività istituzionale e politica dell'assemblea legislativa e riguardano in particolare:

- Servizi di supporto e assistenza al processo decisionale, amministrativo e gestionale;
- Servizi di supporto alla qualità del prodotto legislativo;
- Servizio di supporto all'esercizio della valutazione delle politiche;
- Servizi informativi e di documentazione a supporto delle decisioni e del dibattito politico;
- Servizi a sostegno dell'esercizio della funzione ispettiva e di controllo;
- Servizi di assistenza di tipo procedurale alla costituzione e modifica degli organi, allo svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni;
- Servizi di supporto amministrativo e logistico ai consiglieri ed agli organi: gestione indennità, gestione sedi e servizi connessi;
- Servizi di comunicazione e informazione sull'attività politico-istituzionale del Consiglio regionale;
- Servizi di supporto e coordinamento delle attività relative ai rapporti istituzionali del Consiglio regionale con enti, organismi e associazioni nazionali ed internazionali e di supporto alle iniziative di carattere culturale per conto degli organi del Consiglio;
- Servizi protocollari e di gestione del cerimoniale.

4. Mission, vision e valori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

4.1 La Mission del Consiglio: la concretizzazione del mandato istituzionale.

La Mission del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è quella di assicurare il buon funzionamento del sistema istituzionale, garantendo la piena efficienza dei servizi supporto dell'attività dell'Assemblea legislativa, promuovendone la partecipazione democratica e la trasparenza, sia attraverso la tutela della partecipazione del cittadino al procedimento legislativo sia attraverso il potenziamento degli strumenti di informazione sull'attività stessa.

In particolare, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuitegli, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta:

- garantisce il buon funzionamento del sistema istituzionale, il principio di rappresentanza e la salvaguardia delle minoranze;
- sovrintende all'iter legislativo, con particolare attenzione alle tecniche di legislazione, alla qualità delle politiche, nonché al controllo e alla valutazione delle stesse;
- favorisce la partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo attraverso la piena tutela degli istituti di democrazia diretta: proposte di legge di iniziativa popolare, referendum, petizioni;
- informa i cittadini, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, dell'attività del Consiglio regionale al fine di assicurare le migliori condizioni di partecipazione, trasparenza e democraticità;
- avvicina in particolar modo i giovani alle istituzioni attraverso strumenti che consentano di conoscere in modo più approfondito l'organizzazione e il funzionamento degli organi interni della Regione e in particolare del Consiglio regionale;
- si relaziona con gli altri Consigli regionali attraverso rapporti diretti o attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative (e con le Istituzioni europee attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee);
- promuove la francofonia e sviluppa l'attività interistituzionale derivante dagli impegni assunti dagli eletti del Consiglio in seno all'Assemblée Parlementaire de la Francophonie;
- migliora la qualità dei servizi erogati dalle strutture del Consiglio regionale anche attraverso un piano di formazione del personale tendente a riqualificare e aggiornare il personale operante presso la struttura al fine di fargli acquisire o perfezionare la professionalità richiesta dal ruolo rivestito;
- organizza manifestazioni e attività di tipo culturale, di particolare rilievo per la Valle d'Aosta, nell'ambito di tematiche di rilevanza pubblica tese alla valorizzazione dell'autonomia regionale e della partecipazione politica, dell'impegno civico e dei diritti e doveri dei cittadini, dello sviluppo dell'integrazione sociale e del dialogo tra culture diverse.

4.2 La Vision del Consiglio: l'evoluzione a tendere del Consiglio regionale. Un ponte trasparente che colleghi l'Assemblea legislativa al cittadino.

Al fine di creare “un ponte trasparente che colleghi l'Assemblea legislativa al cittadino” il Consiglio regionale mira alla piena ed effettiva traduzione nell'attività legislativa dei bisogni collettivi presenti sul territorio attraverso la previsione di misure volte a:

- rafforzare tutti gli strumenti che garantiscono uno stretto coinvolgimento e una partecipazione informata al procedimento legislativo delle autonomie locali, delle formazioni sociali e del cittadino;
- definire le sedi e i processi decisionali volti a garantire un rapporto costante e di dialogo con le comunità del territorio al fine di consentire un'analisi puntuale dei contesti socio economici di riferimento per l'attività legislativa;
- potenziare gli strumenti di informazione dei cittadini sull'attività svolta dal Consiglio regionale attraverso la previsione di misure che ne garantiscano la continuità e l'efficacia, e sostenere modalità di comunicazione improntate alla massima trasparenza al fine di conquistare la fiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni;
- fondare le funzioni di indirizzo e controllo dell'esecutivo su un'attenta conoscenza dei dati di settore al fine di individuare i punti di criticità in funzione del riorientamento delle politiche settoriali;
- utilizzare le nuove tecnologie per promuovere più efficacemente forme di partecipazione e conoscenza dell'attività legislativa che tengano conto delle diverse tipologie di utenti.

4.3 I valori che improntano l'attività del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale:

- ispira la propria attività legislativa ai principi di partecipazione, trasparenza, uguaglianza e democraticità;
- fonda l'attività degli uffici sui principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e legalità.

5. L'albero della performance.

L'albero della performance è una mappa che rappresenta, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, mission, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azione, risorse). In altri termini tale mappa dimostra come obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla mission. Occorre tuttavia precisare che l'individuazione di aree e progetti strategici nell'ambito di un'istituzione il cui compito non consiste nell'amministrare e quindi nel gestire risorse per l'attuazione di un programma, ma nel legiferare, nonché nell'indirizzare e controllare l'esecutivo regionale, deve necessariamente declinarsi alla luce di una diversa prospettiva. Una prospettiva che tenga conto del fatto che la struttura amministrativa del Consiglio regionale esplica prevalentemente un'attività di servizio a supporto dell'attività istituzionale tipica nel suo complesso, che i fruitori protagonisti e destinatari al tempo stesso di tale attività sono essenzialmente i Consiglieri regionali, e che nei confronti dei fruitori "esterni" del prodotto legislativo, i cittadini, il compito del Consiglio regionale è quello di garantire la partecipazione, di informare, di raccogliere istanze e di comunicare in modo trasparente.

Anno 2011

MISSION

Assicurare il buon funzionamento del sistema istituzionale, garantendo la piena efficienza dei servizi a supporto dell'attività dell'Assemblea legislativa, promuovendone la partecipazione democratica e la trasparenza, sia attraverso la tutela della partecipazione del cittadino al procedimento legislativo sia attraverso il potenziamento degli strumenti di informazione sull'attività stessa.

Area strategica 1	Area strategica 2	Area strategica 3	Area strategica 4
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA: Razionalizzazione e ottimizzazione delle attività a servizio dell'Istituzione	QUALITA' DEL PRODOTTO LEGISLATIVO: Migliorare la qualità della legislazione attraverso gli strumenti in uso	ESSENZA/IDENTITA' DELL'ISTITUZIONE: Valorizzazione/ promozione del ruolo del Consiglio	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE: Migliorare la comunicazione normativa, informare il cittadino sull'attività del Consiglio, anche attraverso il potenziamento degli strumenti informatici
Obiettivo strategico 1.1 Creazione di azioni di snellimento e di semplificazione delle procedure in essere	Obiettivo strategico 2.1 Riordino del sistema normativo regionale	Obiettivo strategico 3.1 Valorizzazione del ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio regionale	Obiettivo strategico 4.1 Misure per la protezione degli strumenti informatici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti degli stessi ed accessi non consentiti (art. 34, Dlgs 196/2003)
Obiettivo strategico 1.2 Definizione di procedure interne volte a regolare, ai sensi della normativa vigente, le modalità di acquisizione in economia di beni e servizi	Obiettivo strategico 2.2 Analisi della produzione normativa regionale	Obiettivo strategico 3.2 Valorizzazione del ruolo delle commissioni consiliari	Obiettivo strategico 4.2 Completamento della banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali
Obiettivo strategico 1.3 Creazione di procedure chiare e condivise per l'adempimento delle regole del disciplinare		Obiettivo strategico 3.3 Recupero del patrimonio documentale dell'attività del Consiglio regionale	Obiettivo strategico 4.3 Completamento della banca dati dei resoconti consiliari
Obiettivo strategico 1.4 Snellimento delle procedure per l'accesso agli atti del Consiglio regionale da parte dei cittadini			

5.1 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi - anno 2011

Per ciascuna delle aree strategiche che compongono il piano della performance, sono stati individuati per il triennio 2011- 2013 gli obiettivi strategici che verranno annualmente esplicitati in obiettivi operativi e assegnati alle strutture dirigenziali responsabili del raggiungimento degli stessi.

Nelle schede che seguono sono riportati gli obiettivi operativi assegnati per l'anno 2011, classificati a seconda dell'obiettivo strategico di riferimento e raggruppati per singole aree strategiche. Per tutti gli obiettivi vengono individuati indicatori, pesi e target di riferimento finalizzati alla valutazione del grado di conseguimento degli stessi.

A partire dal gennaio 2012 la valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale sarà effettuata sulla base del *Sistema di misurazione e valutazione della performance* definito ai sensi delle disposizioni dettate in materia dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dalle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 e 28 febbraio 2011, n. 3.

Area strategica 1- EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' (e RISORSE)
1.1 Creazione di azioni di snellimento e di semplificazione delle procedure in essere	1.1.1 Predisposizione di una bozza di Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e della compartecipazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale di particolare rilievo istituzionale, con allegata modulistica.	Direzione relazioni esterne, rapporti istituzionali	Ricognizione della principale normativa regionale in materia di contributi per iniziative culturali Analisi e confronto Definizione della bozza e della relativa modulistica Risorse umane
1.2 Definizione di procedure interne volte a regolare, ai sensi della normativa vigente, le modalità di acquisizione in economia di beni e servizi	1.2.1 Realizzazione di un vademecum e predisposizione di modelli a corredo delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi	Direzione gestione risorse e patrimonio	Risorse umane
1.3 Creazione di procedure chiare e condivise per l'adempimento delle regole del disciplinare	1.3.1 Predisposizione di un vademecum sulle modalità da rispettare nell'esposizione delle bandiere italiana, dell'Unione europea e della Regione Valle d'Aosta	Direzione relazioni esterne, rapporti istituzionali	Risorse umane
1.4 Snellimento delle procedure per l'accesso agli atti del Consiglio regionale da parte dei cittadini	1.4.1 Indagine presso il Parlamento e gli altri Consigli regionali circa le modalità di presa visione e di estrazione di copia degli atti del Consiglio regionale su cui vertono le discussioni in seduta pubblica, predisposizione del relativo dossier di studio e di una bozza di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento interno	Segreteria Generale	Risorse umane

Area strategica 2- QUALITA' DEL PRODOTTO LEGISLATIVO

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' (e RISORSE)
2.1 Riordino del sistema normativo regionale	2.1.1 Predisposizione di un elenco di leggi e di regolamenti regionali, suddiviso per assessorati, di cui è possibile proporre l'abrogazione in quanto hanno esaurito i loro effetti (1950-2010)	Direzione affari legislativi, studi e documentazione	Ricognizione degli atti normativi dal 1950 al 2010 che hanno esaurito i loro effetti Predisposizione di una scheda per ogni atto Trasmissione delle schede, suddivise per Assessorato, alle strutture organizzative della Giunta per la conferma della possibilità di porre in abrogazione gli atti normativi individuati Risorse umane
	2.1.2 Predisposizione di una proposta di legge di riordino della normativa regionale che prevede il coinvolgimento delle Commissioni consiliari in sede consultiva nella formazione di diverse tipologie di atti amministrativi della Giunta	Servizio Commissioni consiliari	Risorse umane
2.2 Analisi della produzione normativa regionale	2.2.1 Primo rapporto sulla legislazione della regione autonoma Valle d'Aosta	Collaboratore della Direzione affari legislativi, studi e documentazione	Risorse umane

Area strategica 3- ESSENZA/IDENTITA' DELL'ISTITUZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' (e RISORSE)
3.1 Valorizzazione del ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio regionale	<p>3.1.1 Predisposizione di una griglia per attivare un monitoraggio degli adempimenti del Governo regionale nei confronti del Consiglio regionale relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo politico (ordini del giorno, mozioni, risoluzioni) approvati dall'Assemblea; -presentazione di relazioni o assolvimento di altri obblighi di comunicazione, trasmissione, informazione o referto, previsti da leggi regionali, da parte della Giunta nei confronti dell'Assemblea o delle Commissioni consiliari; -adempimenti connessi alle nomine e designazioni di competenza regionale in enti vari. 	Segreteria Generale	Risorse umane
3.2 Valorizzazione del ruolo delle commissioni consiliari	3.2.1 Indagine presso il Parlamento e gli altri Consigli regionali per verificare l'esistenza di sedi di esame degli atti diverse da quella referente e da quella consultiva e predisposizione del relativo dossier di studio	Servizio Commissioni consiliari	Risorse umane
3.3 Recupero del patrimonio documentale dell'attività del Consiglio regionale	3.3.1 Recupero e riordino dei documenti esistenti, degli allegati trasmessi con le convocazioni del Consiglio e delle deliberazioni, utili alla predisposizione dei resoconti consiliari degli anni 1975, 1978 e 1979	Direzione Affari generali	Risorse umane


Area strategica 4- COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' (e RISORSE)
4.1 Misure per la protezione degli strumenti informatici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti degli stessi ed accessi non consentiti (art. 34, Dlgs 196/2003- Codice della privacy)	4.1.1 Attuazione Allegato B) Punto 17 del Dlgs 196/2003 : "Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne i difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale". Rispetto alla norma le vulnerabilità devono essere aggiornate "in tempo reale", ovvero non appena esce l'aggiornamento. Per fare ciò si rende necessario mettere in produzione un sistema informatico che distribuisca su tutti i PC e i server gli aggiornamenti di sicurezza non appena sono disponibili.	Direzione gestione risorse e patrimonio	-Installazione e messa in produzione del sistema informatico; -Aggiornamento in tempo reale di windows, office acrobat reader e di java. Risorse umane
4.2 Completamento della banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali	4.2.1 Predisposizione dei testi vigenti in lingua francese delle leggi e dei regolamenti regionali dal 1972 al 1991	Direzione Affari legislativi, studi e documentazione	-Ricognizione degli atti sui quali occorre intervenire; -Predisposizione dei testi vigenti;- Rilettura dei testi
	4.2.2 Revisione e aggiornamento delle schede tecniche sulle leggi e sui regolamenti regionali sino al 31.12.2010	Collaboratore della Direzione affari legislativi, studi e documentazione	-Revisione e aggiornamento sul cartaceo delle schede tecniche ai fini del caricamento in Banca dati Risorse umane
4.3 Completamento della banca dati dei resoconti consiliari	4.3.1 Scansione, rilettura e caricamento in banca dati dei resoconti degli anni 1950 e 1951; battitura, rilettura e caricamento in banca dati dei resoconti del 1980	Direzione Affari generali	Risorse umane

ANNO 2012

MISSION

Assicurare il buon funzionamento del sistema istituzionale, garantendo la piena efficienza dei servizi a supporto dell'attività dell'Assemblea legislativa, promuovendone la partecipazione democratica e la trasparenza, sia attraverso la tutela della partecipazione del cittadino al procedimento legislativo sia attraverso il potenziamento degli strumenti di informazione sull'attività stessa.



5.2 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi - anno 2012

Nelle schede che seguono sono riportati gli obiettivi operativi assegnati per l'anno 2012, classificati a seconda dell'obiettivo strategico di riferimento e raggruppati per singole aree strategiche. Per tutti gli obiettivi vengono individuati indicatori, pesi e target di riferimento finalizzati alla valutazione del grado di conseguimento degli stessi.

A partire dall'anno 2012 la valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale è effettuata sulla base del *Sistema di misurazione e valutazione della performance*, definito ai sensi delle disposizioni dettate in materia dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dalle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 e 28 febbraio 2011, n. 3. Il documento recante il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.76/2012 in data 16 maggio 2012e costituisce parte integrante del presente Piano della Performance.

Area strategica 1- EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
1.1 Creazione di azioni di snellimento e di semplificazione delle procedure in essere	1.1.1 Predisposizione di una bozza di Regolamento contenente criteri e modalità di acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organi consiliari e disposizioni inerenti l'autoorganizzazione del Consiglio regionale (articolo 3, comma 3, della l.r. 3/2011)	Segreteria Generale Direzione gestione risorse e patrimonio	Risorse umane

Area strategica 2- QUALITA' DEL PRODOTTO LEGISLATIVO

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
2.1 Riordino del sistema normativo regionale	2.1.1 Studio di fattibilità finalizzato alla predisposizione dei testi multivigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, consistente in un test sulla produzione normativa del primo semestre 2012 e nell'individuazione delle fasi in cui realizzare l'attività, dei soggetti coinvolti e dei tempi necessari.	Direzione affari legislativi, studi e documentazione Servizio Commissioni consiliari Collaboratore della Direzione affari legislativi, studi e documentazione	Risorse umane
2.2 Analisi degli effetti della normativa regionale in materia elettorale	2.2.1 Aggiornamento del dossier relativo al contenzioso elettorale nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta	Collaboratore della Direzione affari legislativi, studi e documentazione	

Area strategica 3- ESSENZA/IDENTITA' DELL'ISTITUZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
3.1 Recupero del patrimonio documentale dell'attività del Consiglio regionale	3.1.1 Coordinamento del progetto di recupero e di riordino del patrimonio documentale del Consiglio regionale e predisposizione di un cronoprogramma per l'ultimazione dell'attività da scaglionare nei prossimi anni. Supervisione dell'attività di scansione, rilettura e caricamento in banca dati dei resoconti consiliari 1952, 1953 e 1954.	Segreteria Generale Direzione Affari generali	Risorse umane Dipendenti delle strutture

Area strategica 4- COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
4.1 Implementazione delle informazioni fruibili dal cittadino sul sito internet del Consiglio regionale	<p>4.1.1 Analisi del Data Base "Consiglieri" sotto il profilo informatico e contenutistico. Predisposizione di uno studio di fattibilità evolutivo volto a superare le attuali criticità.</p> <p>Esplicitazione, in qualità di gestore del db, di tutte le problematiche riscontrate nel caricamento dei dati e nella gestione degli stessi per consentire all'ufficio informatico di realizzare gli aggiustamenti necessari, ponendo attenzione alla cura della cronologia politica delle intere legislature : eventuali cambi di maggioranza, eventuali passaggi di consiglieri da un gruppo ad un altro, alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare, costituzione di nuovi organismi consiliari ed altri imprevedibili eventi. Proposta di adeguamenti informatici alla luce delle problematiche riscontrate dalla Direzione RERI</p>	<p>Direzione gestione risorse e patrimonio</p> <p>Direzione relazioni esterne e rapporti istituzionali</p> <p>Ufficio Stampa</p>	Risorse umane
4.2 Completamento della banca dati dei resoconti consiliari	4.2.1 Attività di recupero e riordino del patrimonio documentale del Consiglio regionale mediante scansione, rilettura e caricamento in banca dati dei resoconti consiliari degli anni 1952, 1953 e 1954 al fine di rendere immediatamente accessibile ai Consiglieri regionale ed al pubblico tale patrimonio.	<p>Segreteria Generale</p> <p>Direzione Affari generali</p>	Risorse umane

ANNO 2013

MISSION

Assicurare il buon funzionamento del sistema istituzionale, garantendo la piena efficienza dei servizi a supporto dell'attività dell'Assemblea legislativa, promuovendone la partecipazione democratica e la trasparenza, sia attraverso la tutela della partecipazione del cittadino al procedimento legislativo sia attraverso il potenziamento degli strumenti di informazione sull'attività stessa.



5.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi - anno 2013

Nelle schede che seguono sono riportati gli obiettivi operativi assegnati per l'anno 2013, classificati a seconda dell'obiettivo strategico di riferimento e raggruppati per singole aree strategiche. Per tutti gli obiettivi vengono individuati indicatori, pesi e target di riferimento finalizzati alla valutazione del grado di conseguimento degli stessi.

Anche per l'anno 2013 la valutazione della performance organizzativa ed individuale del Consiglio regionale è effettuata sulla base del *Sistema di misurazione e valutazione della performance*, definito ai sensi delle disposizioni dettate in materia dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dalle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 e 28 febbraio 2011, n. 3. Il documento recante il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.76/2012 in data 16 maggio 2012 e costituisce parte integrante del presente Piano della Performance.

Area strategica 1- EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
1.1 Sviluppo di azioni di snellimento e di semplificazione delle procedure in essere	1.1.1 Dematerializzazione dei cedolini e dei CUD dei Consiglieri regionali	Gestione risorse e patrimonio	Risorse umane: Dipendenti della struttura

Area strategica 2- QUALITA' DEL PRODOTTO LEGISLATIVO

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
2.1 Riordino del sistema normativo regionale	2.1.1 Corredare i testi vigenti delle leggi regionali modificate dalle leggi del primo semestre 2012 di note che contengono la ricostruzione cronologica delle modificazioni apportate ai singoli articoli nel corso degli anni	Affari legislativi, studi e documentazione Servizio Commissioni consiliari e attività culturali Collaboratore della Segreteria generale	

**PIANO DELLA PERFORMANCE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA] 2011-2013**

2.1 Riordino del sistema normativo regionale	2.1.2 Corredare i testi delle seguenti leggi regionali di note che contengono la ricostruzione cronologica delle modificazioni apportate ai singoli articoli nel corso degli anni: 3/1993; 45/1995; 12/1996; 12/1997; 54/1998; 30/2009.	Collaboratore della Segreteria generale	
--	---	---	--

Area strategica 3- ESSENZA/IDENTITA' DELL'ISTITUZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
3.1 Recupero del patrimonio documentale dell'attività del Consiglio regionale	<p>3.1.1 Attività di recupero e di riordino del patrimonio documentale del Consiglio regionale mediante:</p> <p>a) scansione, rilettura e caricamento in banca dati dei resoconti consiliari (51) degli anni 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960;</p> <p>b) recupero e riordino della documentazione cartacea, redazione dei resoconti integrali (42) completi di allegati dei dibattiti consiliari dell'anno 1979.</p>	<p>Segreteria Generale</p> <p>Affari generali</p> <p>Affari legislativi, studi e documentazione</p> <p>Commissioni consiliari e attività culturali</p>	<p>Risorse umane:</p> <p>Dipendenti delle strutture</p>

Area strategica 4- COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	STRUTTURA	ATTIVITA' e RISORSE
4.1 Implementazione delle informazioni fruibili dal cittadino sul sito internet del Consiglio regionale	4.1.1 Realizzazione dell'aggiornamento della procedura "Database Consiglieri" come da studio di fattibilità predisposto.	Gestione risorse e patrimonio Affari generali	Risorse umane: Dipendenti delle strutture Risorse finanziarie: Cap. 155 Bilancio del Consiglio
4.1 Implementazione delle informazioni fruibili dal cittadino sul sito internet del Consiglio regionale	4.1.2 Analisi della sezione del sito del Consiglio regionale "Iter leggi e atti" in correlazione con le procedure interne del flusso documentale "Leggi, regolamenti e atti" ed elaborazione di proposte modificative della sezione al fine di renderla più fruibile all'utenza esterna. Elaborazione di un documento riassuntivo dei flussi e delle procedure interne e di un glossario divulgativo.	Segreteria Generale Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio Commissioni consiliari e attività culturali	Risorse umane: Dipendenti delle strutture

5.4 Quadro di coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio

Il progetto di bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l.r. 3/2011, ovvero della comunicazione alla Giunta regionale per l'iscrizione nel disegno di legge di bilancio della Regione degli stanziamenti ivi previsti. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio precede pertanto quella del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le previsioni fissate nel bilancio del Consiglio ed il relativo ammontare.

Anno 2011

Il bilancio di previsione del Consiglio per l'anno 2011 è stato definito sulla base degli obiettivi strategici e operativi verso i quali indirizzare l'attività del Consiglio regionale, sia essa in sede istituzionale, organizzativa o promozionale.

In particolare, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 214 del 22 dicembre 2010 sono state attribuite alle strutture dirigenziali del Consiglio le quote di bilancio per l'anno 2011 e sono stati definiti gli obiettivi gestionali cui le risorse finanziarie assegnate sono finalizzate.

Anno 2012

Il bilancio di previsione del Consiglio per l'anno 2012 è stato definito in funzione degli obiettivi strategici e operativi verso i quali sarà indirizzata l'attività del Consiglio regionale, sia essa in sede istituzionale, organizzativa o promozionale.

In particolare, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 163 del 19 dicembre 2011 sono state attribuite alle strutture dirigenziali del Consiglio le quote di bilancio per l'anno 2012 per il perseguimento dei correlati obiettivi gestionali.

Con riferimento all'anno 2012, anno di transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema di valutazione della performance, la definizione puntuale degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza che ha aggiornato il Piano della performance 2011-2013 del Consiglio regionale.

Anno 2013

Il bilancio di previsione del Consiglio per l'anno 2013 è stato impostato con una logica di rigore, razionalizzando la spesa e recuperando i possibili margini di efficienza.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 169 del 20 dicembre 2012 sono state attribuite alle strutture dirigenziali del Consiglio le quote di bilancio per l'anno 2013 per il perseguimento dei correlati obiettivi gestionali.

Le scelte strategiche ed operative risultano coerenti con i fondi a disposizione, anche se un vero e proprio collegamento fra la pianificazione dell'attività e la programmazione economico-finanziaria non è strutturalmente possibile, dal momento che le risorse stanziare nel bilancio sono destinate nella quasi totalità all'espletamento dell'attività ordinaria per il funzionamento dell'Istituzione e che per il raggiungimento degli obiettivi operativi vengono utilizzate essenzialmente le risorse umane e quelle strumentali a disposizione delle diverse strutture del Consiglio.

Peraltro, a tutela della trasparenza della performance, l'articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, prevede, in linea con quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sia redatto annualmente un documento denominato "*Relazione sulla performance*" che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.